

Camera Penale di Pistoia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale di Pistoia esprime profonda solidarietà ai Colleghi del foro di Milano, nei cui confronti la Procura milanese aveva avanzato richiesta di applicazione di misure interdittive - non accolte dal Gip - per aver ricevuto somme di denaro in contanti dal loro assistito, “*con finalità di profitto*”, quale compenso dell’attività professionale.

Ancora una volta, dopo i fatti che pochi mesi fa hanno interessato il caso Pifferi, siamo in presenza di un’impostazione culturale che sospetta il difensore e lo inquisisce a processo in corso, peraltro dandolo in pasto ai giornalisti, stavolta scandagliando il rapporto economico intercorrente tra l’assistito ed il difensore.

Rimane allora da chiedersi cosa resterebbe del diritto di difesa se i rapporti tra indagato e difensore fossero esaminati sotto la lente distorta del riciclaggio o della ricettazione: è evidente che si rischierebbe di interferire con la serenità del rapporto difensivo inteso come libertà dell’assistito di confidare particolari contra sé, nonché del difensore di ricevere dette confidenze.

Ciò costringerebbe il difensore a scegliere tra rinunciare al mandato difensivo o al compenso, venendo così ad impedire l’esercizio del diritto costituzionale di difesa.

Peraltro, ancora più preoccupazione desta la circostanza che la Procura milanese si è determinata ad agire penalmente nei confronti degli avvocati, monitorando tramite intercettazioni il rapporto difensore-cliente, con evidente violazione del disposto normativo di cui all’art.103 c.p.p., volto a garantire l’effettività e l’inviolabilità di tale rapporto.

L’erosione del segreto delle conversazioni intercorse tra il difensore ed il suo assistito, a cui assistiamo ormai da anni, è un problema, prima ancora che giuridico, di civiltà: l’Europa più volte è intervenuta sul punto, per cercare di far ritrovare la strada smarrita.

Il 17 dicembre 2020, nel caso Saber contro Norvegia, la Corte E.D.U. ribadiva la necessità di tutelare il principio della inviolabilità delle comunicazioni tra avvocato ed assistito quale connaturato al diritto di difesa ed invitava gli Stati membri ad apprestare idonee garanzie per la tutela del rapporto avvocato/cliente.

Camera Penale di Pistoia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Oggi chi ha un profondo rispetto del codice di procedura penale, della nostra Costituzione e della CEDU non può che constatare, con rammarico e tristezza, come quegli inviti siano rimasti lettera morta e la strada sia ancora smarrita.

Pistoia, 29 maggio 2024

Il Direttivo della Camera Penale di Pistoia